SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 novembre 2003.

Ripartizione nei capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003.

03A12323

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2003.

Conferma nell'incarico di commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, dell'avv. Maurizio Scelli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, ed in particolare l'art. 57 che prevede, in caso di impossibilità di funzionamento dell'Ente, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il successivo 29 maggio, concernente la nomina dell'avv. Maurizio Scelli a commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, per un periodo di sei mesi decorrente dalla data del medesimo decreto;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 2003, in corso di registrazione, che ha modificato il predetto art. 57, comma 2, dello statuto nel senso di consentire, in sede di prima attuazione, un periodo massimo di commissariamento fino a 24 mesi;

Considerato che permane la necessità di addivenire in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce Rossa italiana, anche attraverso opportune modifiche del vigente statuto, con la conseguente indizione delle procedure elettorali di rinnovo degli organi, in attuazione della delega di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Fermo restando quanto disposto dal proprio decreto in data 18 aprile 2003, richiamato in premessa, l'avv. Maurizio Scelli è confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa fino alla ricostituzione degli organi statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 ottobre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 320

03A12326

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Proroga della dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana della Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

Considerato che alcune complesse attività connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea si concluderanno solo nel corso del 2004, con particolare riferimento agli adempimenti di spettanza della Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, istituita ai sensi della legge 5 giugno 1984, n. 208, ed operante sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2002, n. 3247;

Ravvisata, quindi la necessità di prorogare la durata temporale della dichiarazione di «grande evento» di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

Vista la nota del Ministro degli affari esteri del 6 agosto 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la dichiarazione di «grande evento», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 citato in premessa, è prorogata fino al 30 settembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12275

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che il continuo massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante ed è caratterizzato da episodi di alta drammaticità per la perdita di numerose vite umane;

Considerato altresì che detto fenomeno prevedibilmente non diminuirà nel prossimo anno, dando luogo ad una situazione di elevata criticità che deve essere tempestivamente affrontata con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Considerato infine che l'azione necessaria al contrasto e alla gestione del fenomeno, messa in atto finora sia sul piano amministrativo che su quello operativo dalle amministrazioni competenti, si è rilevata incisiva al massimo grado e che conseguentemente occorre che il livello degli interventi mantenga l'attuale efficacia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Decreta:

Per i motivi esposti in premessa è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio nazionale, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12276

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3326).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, n. 3287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2003, n. 3298, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003;

Considerata la necessità di rendere più efficaci gli interventi per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche a causa della sensibile ripresa dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo e dei recenti tragici eventi che hanno determinato la perdita di un considerevole numero di vite umane;

Ravvisata l'urgenza di disporre altre misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione emergenziale derivante dall'improvviso ulteriore incremento di sbarchi di clandestini sul territorio nazionale;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3298/2003, del 3 luglio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

b) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* — 1. Per le attività negoziali da porre in essere ai fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e per l'attuazione ed il coordinamento delle attività di polizia di frontiera di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché per le spese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle intese operative di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il direttore centrale per l'immigrazione e la Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti pubblici di forniture in ambito CEE, e al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si avvale della facoltà di cui all'art. 3.».

Art. 2.

1. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003 è abrogato.

Art. 3.

1. Per garantire la continuità degli interventi e dei servizi già in atto in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati ai sensi dell'art. 1-*sexies,* comma 3, lettera *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo secondo le modalità stabilite dal citato art. 1-*sexies,* comma 3, lettera *b),* in deroga all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 4.

1. Il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, può avvalersi di consulenti scelti su base fiduciaria, per un numero massimo di tre, per la realizzazione di sistemi informatici e telematici in materia di immigrazione, condizione dello straniero e diritto di asilo.

2. Con successivi provvedimenti, da adottarsi da parte del capo Dipartimento verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso spettante il cui onere è a carico delle risorse finanziarie di cui al capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilità amministrativa - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 5.

1. Per le attività negoziali da porre in essere per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 6.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3287/2003 è aggiunto: «in deroga alle disposizioni normative, anche di carattere contrattuale e per tutta la durata dello stato di emergenza».

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente ordinanza si provvede a carico del competente capitolo 2254 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilità amministrativa 4 - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, così come integrati dalle risorse finanziarie, previste per l'anno 2003, dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dall'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La presente oridnanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 15 settembre 2003.

Individuazione delle iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, con il quale è stato istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 27, comma 1, che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la Società per l'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del suddetto Fondo autorizza la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000;

Visto il comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, reg. n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale, nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», è stato istituito il cap. 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Visto il verbale della seduta del 18 marzo 2003 del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, nel quale risulta illustrata la proposta di un «Piano per l'innovazione digitale nelle imprese» finalizzato all'ammodernamento del Paese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, non ancora in grado di utilizzare i vantaggi delle nuove tecnologie informatiche;

Considerato che nella seduta del 29 luglio 2003 il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione ha approvato, nell'ambito del suddetto «Piano per l'innovazione digitale nelle imprese», il progetto di interventi di breve e medio termine, prevedendo, allo stato, il cofinanziamento, tra gli interventi di breve termine, delle iniziative relative al bando tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese previsto dall'art. 11 della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001 in attuazione della legge n. 46 del 17 febbraio 1982;

Considerato altresì che nella medesima seduta del 29 luglio 2003 il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione ha approvato, per la realizzazione dei predetti interventi di breve termine, il cui importo globale ammonta a 62 milioni di euro, il cofinanziamento per 30 milioni di euro dal predetto «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» il cui residuo finanziamento pari a 32 milioni resta a carico del Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nell'ambito del «Piano per l'innovazione digitale nelle imprese», tra gli interventi di breve termine, sono individuate le iniziative relative al bando tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese previste dall'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2002, n. 79, in attuazione della legge n. 46 del 17 febbraio 1982.

2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi congiuntamente dal Ministero delle attività produttive e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in relazione al bando tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese, ai sensi della legge n. 46 del 17 febbraio 1982, sono cofinanziati sulle disponibilità del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico».

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1, di importo pari a 62 milioni di euro, sono finanziati: per 32 milioni di euro, con i fondi di pertinenza del Ministro delle attività produttive e per i rimanenti 30 milioni di euro sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2 e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'anno finanziario 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 15 settembre 2003

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 142

03A12204

DECRETO 15 settembre 2003.

Individuazione dei progetti di grande contenuto innovativo, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, con il quale è stato istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 27, comma 1, che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti, e dei piani di azione per lo sviluppo di sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la Società per l'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del suddetto Fondo autorizza la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000;

Visto il comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale, nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», è stato istituito il cap. 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154, recante «Utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Vista l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione e dallo stesso Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Considerato che nella seduta del 29 luglio 2003 il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione ha approvato il progetto «RAI Alfabetizzazione» proposto dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie per la realizzazione di un programma di alfabetizzazione informatica dei cittadini che possa essere di stimolo per la domanda di servizi innovativi a sostegno dello sviluppo economico e della competitività del Paese, il cui costo globale ammonta a 1,5 milioni di euro, approvandone il finanziamento integrale a carico del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Considerato inoltre che nella medesima seduta del 29 luglio 2003 il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione ha approvato, altresì, il progetto «Digitale terrestre» proposto dal Ministro delle comunicazioni per la realizzazione ed erogazione di servizi multimediali ai cittadini anche attraverso la televisione digitale, il cui costo globale ammonta a 10 milioni di euro, approvandone il cofinanziamento per un importo pari a 7 milioni di euro a carico del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» mentre i rimanenti 3 milioni di euro, sono finanziati con fondi di pertinenza del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, i progetti «RAI Alfabetizzazione» e «Digitale terrestre» sono individuati quali progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale.

2. Il progetto «Alfabetizzazione Rai» di cui al comma 1 sarà realizzato congiuntamente dal Ministero delle comunicazioni e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie mediante sottoscrizione di apposita convenzione con la RAI.

3. Il progetto «Digitale terrestre» di cui al comma 1 sarà realizzato congiuntamente dal Ministero delle comunicazioni e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con altre pubbliche amministrazioni e soggetti interessati mediante pubblicazione di un apposito bando tematico.

Art. 2.

1. Il progetto «Alfabetizzazione Rai», di importo pari a 1,5 milioni di euro, è finanziato integralmente con le disponibilità del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» di cui all'art. 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 relative all'anno finanziario 2004.

2. Il progetto «Digitale terrestre» di importo pari a 10 milioni di euro, è finanziato, per 3 milioni di euro, con fondi di pertinenza del Ministero delle comunicazioni e, per i rimanenti 7 milioni di euro, sulle disponibilità del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» di cui all'art. 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'anno finanziario 2004.

Art. 3.

1. Per le modalità di utilizzo dei fondi di cui all'art. 2, nonché per la gestione e monitoraggio dei progetti individuati all'art. 1, si applicano le procedure previste dall'art. 1, commi 3 e 4, e dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154, intendendosi i termini ivi indicati come decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2003

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003
Ministri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 141

03A12205

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 ottobre 2003.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/16/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE;

Vista la direttiva 2003/1/CE del 6 gennaio 2003 in corso di recepimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2003/16/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 19 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Nell'allegato III, parte seconda, colonna g, la data «28 febbraio 2003», corrispondente ai numeri d'ordine 60 e 61, è sostituita dalla data «30 settembre 2004».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 111

03A12274

DECRETO 16 ottobre 2003.

Modificazioni all'allegato I, parte B, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per gli animali», in attuazione della direttiva 2002/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per gli animali;

Vista la direttiva 2002/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2002 che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto concerne gli alimenti per animali destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica;

Ritenuto necessario, in attuazione della predetta direttiva 2002/1/CE, modificare l'allegato I, parte B, del decreto legislativo 24 gennaio 1997, n. 45, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 183 del 1987;

Decreta:

Articolo unico

1. Nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, il testo di cui al particolare fine nutrizionale «supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica» relativo ai cani e gatti è modificato conformemente all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine, alta concentrazione di acidi grassi essenziali ed alta concentrazione di carboidrati di elevata digeribilità	Cani	- Fonti proteiche - Tenore di acidi grassi essenziali - Carboidrati di elevata digeribilità, compreso loro eventuale trattamento - Sodio - Rame totale	Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».
	Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine ed alta concentrazione di acidi grassi essenziali	Gatti	- Fonti proteiche - Tenore di acidi grassi essenziali - Sodio - Rame totale	Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego». Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

03A12106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Zaki», in Savignano sul Panaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. coop. Zaki», con sede in Savignano sul Panaro (Modena), via Claudia n. 6497, è sciolta per atto d'autorità, senza nomina del liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 21 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MASSI

03A12107

DECRETO 21 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà Casa», in Formigine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. coop. Solidarietà Casa» con sede in Formigine (Modena) via Togliatti n. 14, è sciolta per atto d'autorità, senza nomina del liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 21 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MASSI

03A12108

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Fidimpresa Lazio - Società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Consorzio Fidimpresa Lazio - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Fidimpresa Lazio - Società cooperativa a r.l.» con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Carlo Fragomeni in data 7 giugno 1996, repertorio n. 22011, registro imprese n. 203004 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1681/275043, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12079

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Centro studi qualità e lavoro piccola società cooperativa a r.l. Archè», in Broccostella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 dicembre 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Centro studi qualità e lavoro piccola società cooperativa a r.l. Archè» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Centro studi qualità e lavoro piccola società cooperativa a r.l. Archè», con sede in Broccostella, costituita a rogito notaio dott.ssa Lella Angelina in data 15 ottobre 1997, repertorio n. 16699, registro imprese n. 4242 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1757/283627, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12080

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Frosinone Uno a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 aprile 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Frosinone Uno a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Frosinone Uno a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Raponi in data 15 novembre 1985 repertorio n. 13290, registro imprese n. 4613 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 1112/215161, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12086

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Fallena - Cooperativa agricola a r.l.», in Casalvieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 dicembre 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa «Fallena - Cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 81729 del 5 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Fallena - Cooperativa agricola a r.l.», con sede in Casalvieri, costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Raponi in data 3 febbraio 1984, repertorio n. 7621/861, registro imprese n. 1715 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 1003/203141, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12087

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Artedil - Consorzio artigiano edili Val Comino - Società cooperativa a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 gennaio 2003 eseguita nei confronti della società cooperativa «Artedil - Consorzio artigiano edili Val Comino - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Artedil - Consorzio artigiano edili Val Comino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Roberto Labate in data 28 marzo 1985, repertorio n. 24184, registro imprese n. 2061 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 1079/217510, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12088

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «L'Opportunità - Società cooperativa a r.l.», in Arce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 marzo 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «L'Opportunità - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «L'Opportunità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Arce, costituita a rogito notaio dott.ssa Lucia Mollo in data 26 maggio 1998, repertorio n. 20758, registro imprese n. 22916 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1809/283678, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12089

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Fiume Verde Cooperativa sociale a r.l.», in Sant'Andrea del Garigliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 febbraio 2003 eseguito nei confronti della Società cooperativa «Fiume Verde Cooperativa sociale a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Fiume Verde Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sant'Andrea del Garigliano costituita a rogito notaio dott. Antonio Venditti in data 2 aprile 1996, repertorio n. 32402, registro imprese n. 86363 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1678/274487 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12091

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa sociale Elisir a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 giugno 2003 e successivo verbale di accertamento del 19 febbraio 2003 eseguiti nei confronti della società cooperativa «Piccola società cooperativa sociale Elisir a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società cooperativa sociale Elisir a r.l.», con sede in Sora costituita a rogito notaio dott.ssa Lella Angelina in data 30 marzo 2001, repertorio n. 20358, registro imprese n. 12979 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2082/301354 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12092

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale M.C. 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Atina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale M.C. 2000 - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale M.C. 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Atina costituita a rogito notaio dott.ssa Lucia Mollo in data 23 aprile 1998, repertorio n. 20649, registro imprese n. 6701 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2064/301336 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12093

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Atina a r.l.», in Atina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione

dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 gennaio 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Piccola società cooperativa Atina a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società cooperativa Atina a r.l.», con sede in Atina costituita a rogito notaio dott.ssa Angelina Lella in data 27 ottobre 2000, repertorio n. 19793, registro imprese n. 29518 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2030/297398 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12094

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Maio - Società cooperativa agricola a r.l.», in Vallemaio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 luglio 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Monte Maio - Società cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Monte Maio - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Vallemaio, costituita a rogito notaio dott. Valerio Vanghetti in data 8 aprile 2000 repertorio 274, registro imprese n. 17588 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 2198, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A12095

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Citisus a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Citisus a r.l.», con sede in Milano, corso Italia, 8;

Vista la nota prot. n. 676 dell'1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 19 marzo 2001 relativo alla società cooperativa «Edilizia Citisus a r.l.», con sede in Milano, corso Italia 8, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975 n. 400, perché sussistono le seguenti cause non ha depositato bilanci dopo quello al 30 giugno 1982, da allora non ha compiuto atti di gestione, non vi sono pendenze patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Citisus a r.l.», sede legale Milano, corso Italia, 8, costituita per rogito notaio dott. De Carli Giuseppe di Milano, in data 24 settembre 1968, repertorio n. 90259/15431 racc. B.U.S.C. n. 6159/106487, codice fiscale n. 02132480159 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 30 giugno 1982, da allora non ha compiuto atti di gestione, non vi sono pendenze patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12161

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Euro-Unione a r.l.», in Pioltello.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Euro-Unione a r.l.», con sede in Pioltello (Milano), fraz. Seggiano, via Donatello, 7;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 19 giugno 2000 relativo alla società cooperativa «Euro-Unione a r.l.», con sede in Pioltello (Milano), fraz. Seggiano, via Donatello, 7, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita, non ha un attivo da liquidare e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 97/98 e 99/00;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Euro-Unione a r.l.», con sede legale in Pioltello, fraz. Seggiano, via Donatello, 7, costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani di Milano, in data 10 febbraio 1993, repertorio n. 109530/30686, B.U.S.C. 14917/262948, codice fiscale 10874530156 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 luglio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita, non ha un attivo da liquidare e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 97/98 e 99/00.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12172

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede in Milano, via Pomponazzi n. 9;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 24 ottobre 2000 relativo alla società cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede in Milano, via Pomponazzi n. 9, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le

seguenti cause: non ha depositato i bilanci annuali dalla costituzione, non ha un attivo superiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 (nota del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/5, prot. n. 485 del 26 gennaio 2001), e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 93/94, 95/96, 97/98, 99/00;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede legale in Milano, via Pomponazzi n. 9, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 10 novembre 1992, repertorio n. 192503/14868, B.U.S.C. 14880/261547, codice fiscale 10830310156, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato i bilanci dalla costituzione, non ha un attivo superiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 93/94, 95/96, 97/98, 99/00.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12173

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Euroservis a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Euroservis a r.l., con sede in Milano, via Giorgio Savoia, 3;

Vista la nota prot. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 19 novembre 2001 relativo alla società cooperativa «Euroservis a r.l.», con sede in Milano, via Giorgio Savoia, 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci annuali dalla costituzione, non ha rapporti patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 95/96, 97/98 e 99/00;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Euroservis a r.l.», con sede in Milano, via Giorgio Savoia, 3, codice fiscale 11345190158, costituita per rogito notaio dott. Ivano Guarino di Milano, in data 23 novembre 1994, repertorio n. 6632/693, racc., B.U.S.C. 15585/272886, è sciolta,

senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci annuali dalla costituzione, non ha rapporti patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 95/96, 97/98 e 99/00.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12174

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Centro servizi industriali a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Centro servizi industriali a r.l.», con sede in Milano, via Vincenzo Monti 41;

Vista la nota prot. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 15 marzo 2001 relativo alla società cooperativa «Centro servizi industriali a r.l.», con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 41, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci annuali dalla costituzione, non ha rapporti patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 97/98, 99/00;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Centri servizi industriali a r.l.», con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti 41, costituita per rogito notaio dott. Enrico Majoni di Milano, in data 18 settembre 1997, repertorio n. 1481/564, B.U.S.C. 16542, codice fiscale 12238480151, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci annuali dalla costituzione, non ha rapporti patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 97/98, 99/00.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12175

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Innovazione servizi a r.l.», in Bollate.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Innovazione servizi a r.l.», con sede in Bollate (Milano);

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 18 gennaio 2001 relativo alla società cooperativa «Innovazione servizi a r.l.», con sede in Bollate (Milano), Via Turati n. 20, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci annuali dopo quello al 31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1991, non risultano attività eccedenti il limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 95/96, 97/98 e 99/00;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002 circa lo scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Innovazione servizi a r.l.», con sede in Bollate (Milano), via Turati n. 20, codice fiscale n. 03706680158, costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano in data 11 ottobre 1974, rep. n. 16152/1684 raccolta B.U.S.C. n. 8603/135525, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato i bilanci annuali dopo quello al 31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1991, non risultano attività eccedenti il limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 95/96, 97/98 e 99/00.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12176

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Monza Center a r.l.», in Monza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del Commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Monza Center a r.l.», con sede in Monza, via Doberdo' n. 13;

Vista la nota prot. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 15 gennaio 2001 relativo alla società cooperativa «Monza Center a r.l.», con sede in Monza, via Doberdo' n. 13, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita, non ha attivo da liquidare e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 97/98, 99/00;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Monza Center a r.l.», con sede legale in Monza, via Doberdo' n. 13, costituita per rogito notaio dott. Gianemilio Franchini di Brugherio, in data 24 febbraio 1995, repertorio n. 43393/8246, raccolta B.U.S.C. 15592/272893, codice fiscale 02484060963, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita, non ha un attivo da liquidare e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 97/98, 99/00.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12177

DECRETO 29 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «CO.MA.CON. - Consorzio marchigiano cooperative consumo a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede la possibilità dello scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto 27 gennaio 1998 del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi, dalle quali risulta che la società cooperativa «CO.MA.CON. - Consorzio marchigiano cooperative consumo a r.l.», con sede in Macerata, via Gioberti n. 7, si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «CO.MA.CON. - Consorzio marchigiano cooperative consumo a r.l.», con sede in Macerata, via Gioberti n. 7, costituita per rogito notaio Antonio Cardarelli in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 82862, registro imprese n. 5877, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 29 ottobre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A12171

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Società consortile a r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Società consortile a r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;

Visto il decreto 12 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Vista la comunicazione dell'Associazione industriali delle carni - Ass.I.Ca., datata 28 marzo 2003, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale, 33/35, in sostituzione di «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità Società consortile a r.l.»;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Pro-

sciutto di Carpegna» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 14 marzo 2003, protocollo n. 62705 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto di Carpegna» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 4 novembre 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12157

DECRETO 16 ottobre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12158

DECRETO 16 ottobre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Check Fruit Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ficodindia dell'Etna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di confor-

mità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12159

DECRETO 16 ottobre 2003.

Designazione dell'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1257/03 del 15 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise», con sede in via Giambattista Vico n. 4 - Campobasso, è designato quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1257/03 del 15 luglio 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'«Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12160

DECRETO 16 ottobre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle

politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 maggio 2000 con il quale l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto 6 maggio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003;

Visto il decreto 29 settembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 6 maggio 2003, è stato ulteriormente prorogato fino all'autorizzazione del nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione del «Consorzio del Salame Brianza», datata 19 febbraio 2003, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, in sostituzione di «CSQA - Certificazioni Srl»;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 marzo 2003, protocollo n. 61459 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame Brianza» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12168

DECRETO 16 ottobre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Clementine del Golfo di Taranto», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1665/2003 del 22 settembre 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene conunercializzata la denominazione «Clementine del Golfo di Taranto», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politi-

che agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12169

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12170

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Brisighella» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto 30 novembre 1998, è stata prorogata fino all'11 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio produttori olio extra vergine Brisighella con nota del 12 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Brisighella» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65282;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di orgine protetta «Brisighella» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Brisighella» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Brisighella» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12182

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999, è stata prorogata fino al 24 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2003, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12183

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazioni qualità Asiago Srl - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazioni

qualità Asiago Srl - Certi Asiago», con decreto 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 3 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con nota dell'8 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Servizio certificazioni qualità Asiago Srl - Certi Asiago», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Servizio certificazioni qualità Asiago Srl - Certi Asiago», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di orgine protetta «Asiago», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° marzo 2002, protocollo n. 61082;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di orgine protetta «Asiago»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione protetta «Asiago»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio certificazioni qualità Asiago Srl - Certi Asiago», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, con decreto ministeriale 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti ministeriali 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12184

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2003.

Diniego all'attività svolta in Italia dalla filiazione del The Institute for the International Education of Students (IES), in Roma, per esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;

Vista la direttiva ministeriale 23 maggio 2000 relativa alle «Attività istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attività di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del The Institute for the International Education of Students (IES) intesa ad ottenere l'autorizzazione;

Viste le osservazioni del Ministero degli affari esteri formulate con nota n. 14674 del 2 luglio 2003, con le quali fa presente che il The Institute for the International Education of Students (IES) non è una università ma un istituto che, collaborando con varie università statunitensi, promuove e organizza la mobilità e lo studio decentrato in Italia dei loro studenti;

Decreta:

Per le motivazioni espresse dal Ministero degli affari esteri nella nota di cui alle premesse non si autorizza l'attività in Italia della filiazione del The Institute for the International Education of Students (IES) in quanto non sussistono i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A12201

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare: schema idrico Sardegna sud-orientale (sistema basso Flumendosa-Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA - secondo e terzo lotto. (Deliberazione n. 58/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che all'art. 1, ha stabilito, che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che stabilisce l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3, 4 e 5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi Idrici», gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare» e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per la regione Sardegna, tra i quali è ricompreso lo «Schema n. 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile secondo e terzo lotto costa sud-orientale fino a Villasimius», destinando per i predetti interventi, in via programmatica, complessivi 524,720 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, confermando, fino a tale data, i poteri commissariali già attribuiti al presidente della regione Sardegna;

Vista l'ordinanza 20 giugno 2003 n. 353 del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, che ha approvato, per le finalita di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale - opere di approvvigionamento idropotabile Schema n. 39 P.R.G.A. - 2° e 3° lotto», allegato alla medesima ordinanza con il n. 1;

Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici regione Sardegna la relazione istruttoria aggiornata concernente lo «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (Sistema Basso Flumendosa-Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile Schema n. 39 P.R.G.A. 2° e 3° lotto»;

Ritenuto in questa fase di procedere al finanziamento dei soli lavori di esecuzione di indagini in sito, rinviando all'approvazione del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera;

Considerata l'opportunità, trattandosi di lavori immediatamente attivabili, di far gravare l'assegnazione del finanziamento dei predetti lavori, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;

Udita la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa, su tale proposta, del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che lo schema n. 39 in cui ricadono le opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa sud-orientale fino a Villasimius è compreso sia nel documento di base per la definizione dell'Accordo di programma quadro sulle risorse idriche stato-regione Sardegna, che è stato sottoscritto il 26 febbraio 2000, che nel piano d'ambito (2002);

che il progetto generale delle opere è suddiviso in tre lotti di cui il primo lotto è già in corso di avanzata esecuzione mentre i restanti due lotti sono oggetto della deliberazione;

che le opere da realizzare assicurano l'approvvigionamento potabile di una vasta area della Sardegna Sud-Orientale, il Sarrabus, e consentono, attraverso il serbatoio di Villasimius, l'interconnessione con l'esistente schema n. 46 del P.R.G.A. (Piano regolatore generale degli acquedotti) che, oltre a Cagliari e ad altri centri urbani, alimenta gli insediamenti turistici nel comune di Quartu S. Elena, fino a Villasimius;

che l'interconnessione dei due schemi realizza una notevole flessibilità nella gestione della risorsa e garantisce al centro di Villasimius la possibilità di essere alimentata da due fonti;

che, per quanto riguarda gli usi irrigui, l'area prevalentemente interessata è quella delle piane di San Vito, Muravera e Villaputzu;

sotto l'aspetto attuativo:

che, con nota prot. n. 25990 del 17 ottobre 2002, la regione Sardegna ha individuato l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) quale soggetto attuatore dell'intervento;

che il progetto relativo alle opere in esame si avvale di un iter autorizzativo già espletato a cura dell'EAF precedentemente alla presentazione dei documenti di progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che, con nota prot. n. 8242 del 18 settembre 1997, l'EAF ha) richiesto all'ufficio per la Sardegna del Ministero dei lavori pubblici di convocare la Conferenza dei servizi successivamente tenutasi in data 29 settembre 1997 che ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

che con determinazione prot. n. 229/c.u. del 3 novembre 1997, l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, preso atto che l'assemblea della predetta Conferenza di servizi ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1979 ha dichiarato il proprio assenso all'attuazione del progetto;

che, con nota EAF prot. n. 10921 del 21 novembre 1997, l'Ente ha trasmesso il progetto preliminare al servizio del genio civile di Cagliari proponendo domanda di concessione d'acqua;

che il progetto generale delle opere, in forma preliminare, è stato approvato dal CTAR con voto n. 432 del 3 dicembre 1997;

che il progetto dell'opera è stato sottoposto alla valutazione ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si è pronunciato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali con DECA/VIA n. 3737 del 18 maggio 1999, prevedendo prescrizioni relative alla mitigazione dell'impatto ambientale riguardanti le opere in esame;

che, con nota prot. n. 1153/DG del 26 maggio 2003, l'assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della regione Sardegna ha comunicato che non sono emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei comuni interessati;

che le interferenze coinvolgono i seguenti enti: l'ANAS relativamente alla s.s. 125 (Orientale Sarda), provincia di Cagliari per le s.p. numeri 18, 19, 20 e 97;

che sono state proposte le seguenti prescrizioni:

sulla scorta della documentazione esaminata, è emersa la necessità che l'EAF in qualità di soggetto aggiudicatore rimetta il progetto preliminare anche alla provincia di Cagliari, cosi da pervenire in sede di redazione del progetto definitivo al più completo programma di risoluzione delle interferenze;

sotto l'aspetto finanziario:

che con ordinanza n. 353 del 20 giugno 2003, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, ha approvato, per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale - opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 P.R.G.A. - 2° e 3° lotto», allegato alla medesima ordinanza con il n. 1, per un costo globale dell'intervento pari a 60.50 Meuro;

che sulla base della programmazione delle attività formulata dal soggetto aggiudicatore, tale importo complessivo è distribuito nell'arco temporale 2004-2007;

che nell'importo complessivo è compresa la somma di € 350.000,00 da destinare a lavori di esecuzione di indagini finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;

che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni:

per l'intervento in questione il progetto definitivo dovrà essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento;

che l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa dovrà essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile;

Delibera:

1. All'intervento «Schema n. 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa Sud-Orientale fino a Villasimius» è assegnato il finanziamento, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo, di € 350.000,00 in termini di volume di investimento a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale importo è ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di 60,50 milioni di euro che sarà finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potrà comunque superare l'importo di 0,032 Meuro per il limite relativo all'anno 2002.

2. L'unità tecnica finanza di progetto è incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terrà conto nella relazione istruttoria che sarà predisposta per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.

3. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è l'Ente autonomo Flumendosa anche soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 173

03A12163

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare: utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - collegamento Flumineddu-Tirso. (Deliberazione n. 59/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo

attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che stabilisce l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3, 4 e 5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003 n. 5279 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi idrici», gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per la regione Sardegna, tra i quali è ricompreso l'«Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso», destinando per i predetti interventi, in via programmatica, complessivi 524,720 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, confermando, fino a tale data, i poteri commissariali già attribuiti al presidente della regione Sardegna;

Vista l'ordinanza 20 giugno 2003, n. 353, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, che ha approvato, per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare relativo all'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso», allegato alla medesima ordinanza con il n. 3;

Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici regione Sardegna, la relazione istruttoria aggiornata concernente l'«Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso»;

Ritenuto in questa fase di procedere al finanziamento dei soli lavori di esecuzione di indagini in sito, rinviando all'approvazione del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera;

Considerata l'opportunità, trattandosi di lavori immediatamente attivabili, di far gravare l'assegnazione del finanziamento dei predetti lavori, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;

Udita la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta, su tale proposta, l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'opera da realizzare fa parte dello schema funzionale del Tirso ed è finalizzata principalmente all'utilizzazione irrigua delle acque del suo più importante affluente, il Flumineddu;

che l'intervento in questione è a vocazione fortemente multisettoriale ed è compreso nel sistema di intervento n. 5 «Tirso» previsto dalla programmazione regionale in materia;

che l'intervento prevede:

la costruzione di una traversa di sbarramento, ubicata in una sezione del Rio Flumineddu, in località Baù e Linu, alta 14,7 m con invaso pari a 555.000 mc;

la costruzione di una centrale di sollevamento dotata di quattro pompe della portata massima di 4 mc/s (2400kW) e prevalenza di 66 m;

la messa in opera di una condotta adduttrice in acciaio dalla traversa Baù e Linu all'invaso sul fiume Tirso a Cantoniera, prevalentemente interrata per una lunghezza di circa 15.000 m. Il collegamento tra la traversa e l'invaso Cantoniera funziona nella stagione invernale in una direzione, mentre nella stagione estiva la condotta viene utilizzata all'inverso portando le acque della Cantoniera, sollevate tramite la centrale esistente, dall'invaso di Pranu Antoni, situato a valle della diga, in risalita fino all'invaso di Baù e Linu;

che nel documento di base per la definizione dell'Accordo di programma quadro sulle risorse idriche Stato-regione Sardegna, sottoscritto il 26 febbraio 2000, il progetto esecutivo delle sole opere relative alla traversa Baù e Linu è inserito nel programma di finanziamento degli interventi da realizzare entro il 2010 nell'ambito del «Progetto obiettivo» n. 3/A3 e identificato con il n. 26 tra gli «interventi multisettoriali»;

che l'intervento è riportato anche nei seguenti atti programmatori: piano d'ambito approvato con ordinanza del commissario n. 321 del 30 settembre 2002 e piano stralcio di bacino (di natura multisettoriale) approvato con ordinanza dello stesso commissario n. 334 del 31 dicembre 2002 in forma di Piano «direttore»;

sotto l'aspetto attuativo:

che, con nota prot. n. 25990 del 17 ottobre 2002 la regione Sardegna ha individuata il Consorzio Bonifica dell'Oristanese (CBO) quale soggetto attuatore dell'intervento;

che il progetto relativo alle opere in esame si avvale di un *iter* autorizzativo relativo a localizzazione urbanistica e compatibilità ambientale già espletato precedentemente alla presentazione dei documenti di progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che l'opera di presa lungo il Flumineddu a Baù e Linu, parte del presente progetto, è oggetto della concessione assentita con decreto n. 701 del 7 giugno 1985 dell'assessorato lavori pubblici della regione Sardegna all'allora consorzio di bonifica di 2° gr. per l'utilizzazione delle acque del Tirso (ora CBO);

che, con voto n. 679 del 2 agosto 2000, il CTAR ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare denominato «Schema Flumineddu 1997» nel quale il progetto *de quo* è compreso;

che il progetto dell'opera è stato sottoposto alla valutazione ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ha emanato il DEC/VIA n. 6630 del 9 novembre 2001 di compatibilità con prescrizioni. Tale provvedimento fa anche riferimento ai pareri positivi con prescrizioni della regione Sardegna (nota prot. 17411 del 21 giugno 2001) e del Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot. ST/410/6499/01 del 6 luglio 2001), sentite la Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano (nota n. 10231 del 26 gennaio 1999 e la Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici di Cagliari e Oristano (nota n. 8363 del 19 giugno 2001);

che, con nota prot. n. 1155/DG del 26 maggio 2003, l'assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della regione Sardegna ha comunicato che non sono emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei comuni interessati;

che il 26 giugno 2000 è stata rilasciata «licenza in materia di polizia stradale» n. 477/99 dall'amministrazione provinciale di Oristano, a seguito dell'interferenza sopravvenuta relativa a due attraversamenti della strada provinciale n. 33 e n. 36;

che gli enti da coinvolgere nella conferenza dei servizi alla quale si dovrà pervenire in sede di proposta di progetto definitivo sono i seguenti: provincia di Oristano; genio civile di Oristano; comune di Allai; comune di Asuni; comune di Buschi; comune di Ruina; comune di Samugheo;

che è emersa la necessità che il CBO in qualità di soggetto aggiudicatore rimetta il progetto preliminare anche alla provincia di Cagliari, cosi da pervenire in sede di redazione del progetto definitivo al più completo programma di risoluzione delle interferenze;

che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione è l'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che, con ordinanza n. 353/2003, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, ha approvato, per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare relativo all'intervento «Utilizzazione dei deflussi del

Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso», allegato alla medesima ordinanza con il n. 3 prevedendo un costo globale dell'intervento pari a 39.19 Meuro;

che, sulla base della programmazione delle attività formulata dal soggetto aggiudicatore, tale importo complessivo è distribuito nell'arco temporale 2003-2007;

che nell'importo complessivo è compresa la somma di 160.000,00 euro da destinare a lavori di esecuzione di indagini finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;

che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni:

per l'intervento in questione il progetto definitivo dovrà essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento;

che l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa dovrà essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile;

Delibera:

1. All'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso» è assegnato il finanziamento, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo, di 160.000,00 euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002. Tale importo è ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di 39,19 milioni di euro che sarà finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potrà comunque superare l'importo di 0,015 Meuro per il limite relativo all'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa.

2. L'unità tecnica finanza di progetto è incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terrà conto nella relazione istruttoria che sarà predisposta per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.

3. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è il Consorzio bonifica dell'Oristanese anche soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale n. 5279/2003 emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 174

03A12162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate:

del. n. 101/2003, n. 102/2003, n. 103/2003, n. 104/2003, n. 105/2003, n. 106/2003, n. 107/2003, n. 108/2003, n. 109/2003, n. 110/2003, n. 111/2003, n. 112/2003, n. 113/2003, n. 114/2003, n. 115/2003, n. 122/2003, n. 123/2003 tutte del 16 ottobre 2003.

La pagina corrente sostituisce la pag 15 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
12	**ASSOCIAZIONE AGAPE' - ONLUS** Via Vecchia Ognina, 142/b 95100 Catania Telefax 095/383445 Cell 347/7659628 e-mail : agapeonlus@tiscalinet.it e-mail : info@agapeonlus.org Internet: www.agapeonlus.org Legale Rappresentante: Silvana Valentino	Catania 29/09/1999 Notaio Dott. Filippo Azzia Rep. n. 1278 Rac. n. 234	19/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 17/05/2001 Del. N. 101/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Avigliana, 19 10138 Tori no Tel. 011/4473632 Fax: 011/4471185 e-mail: studiotonadi@noicom.net **CENTRO:** **SUD:** Via Vecchia Ognina, 142/b 95100 Catania Telefax 095/383445 Cell 347/7659628 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AMERICA: EL SALVADOR VENEZUELA EUROPA LETTONIA

La presente pagina sostituisce la pag 22 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
19	**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.)** Via F. Baracca, 209 50127 Firenze Tel. 055/374887 Fax 055/375002 e-mail: segreteria@anpas.org adozioni@anpas.org Internet: www.anpas.org Legale Rappresentante: Luigi Bulleri	Spoleto 22/08/1904	47/2000/AE/AUT CC/DEL 12/09/2000 22/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 8/05/2001 Del. N. 113/2003 del 16/10/03 Del. N. 114/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Comitato regionale Piemonte Via Sabaudia, 164 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011/4038090 Fax:011/4114599 e-mail: anpas-pmn@anpas.piemonte.it **CENTRO:** Via F. Baracca, 209 50127 Firenze Tel. 055/374887 Fax 055/375002 e-mail: adozioni@anpas.org **SUD:** Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO AMERICA COSTA RICA VENEZUELA

La presente pagina sostituisce la pag 24 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
21	**ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI – SPERANZA PER I MINORI** Via IV novembre 96 00187 Roma tel. 06 69924839 fax 06 69783689 e-mail: adoptiminor@virgilio.it Legale Rappresentante: Antonio Inchingoli	Roma 18.12.2001 Notaio dr. Innocenzo Mulieri Rep. n. 44834 Rac. n. 7115	Delibera n. 49/2002 del 26 giugno 2002 Del. N. 104/2003 del 16/10/03 Del. N. 112/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Largo Mariele Ventre, 3 40137 Bologna Tel. 051/309169 Fax: 051 4292922 **CENTRO:** Via IV novembre 96 00187 Roma tel. 06 69924839 fax 06 68783689 **SUD:** Piazza Garibaldi, 49 80142 Napoli Tel. 081/269999 Fax: 081/202929 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AMERICA: BOLIVIA (*) ACCREDITATO ARGENTINA EUROPA MOLDAVIA

La pagina corrente sostituisce la pag 37 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
34	**FAMIGLIA E MINORI: Associazione culturale per lo studio e per le ricerche psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore** Borgo Vittorio n. 88 00193 Roma Tel 06 68210276 Fax. 06 6865183 e-mail: famigliaeminori@famigliaeminori.it Internet: www.famigliaeminori.it Legale Rappresentante: Matilde Azzacconi	Roma 17/10/88 Notaio Dott. Giorgio Intersimone Rep. n. 91081 Rac. n. 11234	75/2000/AE/AUT CC/DEL 12/09/2000 Del. N. 55/2002 del 26.6.2002 Del. N. 105/2003 del 16/10/03 Del. N. 108/2003 del 16/10/03 Del. N. 123/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Cannaregio, 16/33 30121 Venezia Telefax: 041/714103 Ref. Maria Azzacconi **CENTRO:** Borgo Vittorio, 88 00193 Roma Tel. 06/68210276 Fax: 06/6865183 e-mail: famigliaeminori@famigliaeminori.it **SUD:** Via Canonica Morinello, 10 92027 Licata(AG) Telefax : 0922/891551 e-mail: sedelicata@famigliaeminori.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA FED.RUSSA (Siberia,Mosca e San Pietroburgo MACEDONIA POLONIA (*) ACCREDITATO SLOVACCHIA (*) ACCREDITATO UCRAINA UNGHERIA AFRICA: CAMERUN AMERICA: BOLIVIA (*) ACCREDITATO CILE (*) COLOMBIA (*) ACCREDITATO VENEZUELA MESSICO

La presente pagina sostituisce la pag 38 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
35	**FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS** Via Morazzone, 5 21100 Varese Tel. 0332/831744 Fax 0332/833820 e-mail: varese@fondazionenidoli.org Legale Rappresentante: Paola Nidoli	Varese 16/01/1999 Notaio Dott. Claudio Sironi Rep. n. 2928 Rac. n. 1043	10/2000/AE/AUT/CC/DEL 08/11/2000 AE7RIESAME753/2000/CC/DEL /03/05/2001 Del. n. 63/2002 del 17/07/2002 (pos. N. 27/2001/Ae/Est) Del. N. 110/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Morazzone, 5 21100 Varese Tel. 0332/831744 Fax 0332/833820 **CENTRO:** Via C. Saraceni, 8 00133 Roma Telefax. 06/2010981 e-mail: roma@fondazionenidoli.org **SUD:** Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO FEDER. RUSSA (*) AMERICA: CILE (*) ACCREDITATO MESSICO PERU'

La presente pagina sostituisce la pag 39 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476

N° ORDINE	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
36	**GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'** Viale Dante, 104 85100 Potenza Tel. e fax 0971/21517 - 22071 Fax 0971/274166 e-mail: grupposol.@tiscalinet.it e-mail: info@grupposol.org Internet: www.grupposol.org Legale Rappresentante: Corbo Francesco Benedetto Vittorio	Potenza 1/01/1989 Notaio Dott. Di Lizia Antonio Rep. n. 4003 Rac. n. 860	73/2000/AE/AUT CC/DEL 06/09/2000 10/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 17/05/2001 6/2001/AE/EST/CC/DEL 17/05/2001 DELIBERA n.8/2001 del 12/11/2001 DEL. N. 102/2002 DEL 29/10/02 DEL. N. 116/2002 DEL 14/11/02 Del. N. 109/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Sederini, 24 20100 Milano Telefax. 02/48958072 e-mail: acapone@rcs.it **CENTRO:** **SUD:** Viale Dante, 104 85100 Potenza Tel. e fax 0971/21517 - 22071 Fax 0971/274166 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO MOLDAVIA POLONIA (*) ACCREDITATO ROMANIA (***) ACCREDITATO UCRAINA AMERICA: BRASILE (*) PERU' (*) ACCREDITATO AFRICA BURUNDI

La presente pagina sostituisce la pag 44 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
41	**IL MANTELLO (Associazione di volontariato per la famiglia e l'adozione)** Via San Domenico 1 84080 Acquamela di Baronissi –SA- Telefax 089 953638 – e-mail: ilmantello@tiscali.itLegale Rappresentante: Gerardina Paciello	Scrittura privata del 13.12.1997.	Del. n. 74/2002 del 17/7/2002 (Pos. N. 104/01/Ae/Aut) Del. N. 107/2003 del 16/10/03	**Principale Sede Operativa macro Area SUD:** Via San Domenico 1 84080 Acquamela di Baronissi –SA- Telefax 089 953638 – Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA BULGARIA OPERATIVO AMERICA BRASILE stato di ALAGOS

La presente pagina sostituisce la pag 48 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
45	**L'AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI** Viale Martiri della Libertà, 2 17031 Albenga (SV) (Sede legale) e-mail: : associazionelairone@libero.it Legale Rappresentante: Silvia La Scala	Albenga 19/05/1991 Notaio Dott. Luciano Basso Rep. n. 11.941 Rac. n.1.839	23/2000/AE/AUT CC/DEL 11/10/2000 44/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001 DEL. N. 101/2002 DEL 29/10/02 Del. N. 111/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Viale Che Guevara, 1 17031 Albenga (SV) Tel. 0182/52443 Fax 0182/53375 e-mail: associazionelairone@libero.it **CENTRO:** Via degli Alfani, 84 50121 Firenze Telefax: 055/290839 335.6619048 e-mail: bbflorence@yahoo.it **SUD:** Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO ROMANIA (***) FEDER. RUSSA(*) ACCREDITATO AMERICA PERU' (*) ACCREDITATO COSTA RICA

La presente pagina sostituisce la pag 50 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
47	**LA DIMORA – ONLUS** Via della Solidarietà 2 97100 Ragusa Telefax 0932/625080 Fax: 0932.683255 Cell. 3357457047 e-mail: associazioneladimora@tin.it Internet: www.ladimora.it Legale Rappresentante: Alfredo Rosso	Ragusa 11/01/2000 Notaio Dott. F. Morello Rep. n.13151 Rac. n. 4224	80/2000/AE/AUT CC/DEL 27/09/2000 DEL N. 17/2002 del 13 marzo 2002 DEL. N. 100/2002 DEL 29/10/02 DEL. N. 115/2002 DEL 14/11/02 Del. N. 106/2003 del 16/10/03 Del. N. 115/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Cibrario, 39 14143 Torino Cell. 335.7457048 e-mail: avv.gini.surianello@jol.it **CENTRO:** Via Milano 51 00184 Roma Cell: 335265459 **SUD:** Via della Solidarietà 2 97100 Ragusa Telefax 0932/625080 Fax: 0932.683255 Cell. 335.7457047 e-mail: associazioneladimora@tin.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA BULGARIA — OPERATIVO POLONIA (*) — ACCREDITATO SLOVACCHIA AMERICA: COLOMBIA (*) — ACCREDITATO ECUADOR HONDURAS PERU' ASIA INDIA

La presente pagina sostituisce la pag 59 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
56	**NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS (N.A.A.A.)** Via San Maurizio 6 10073 CIRIE' (TO) Tel. 011/9222178 Fax 011/9222179 e-mail: naaasede@naaa.it Internet: www.naaa.it Legale rappresentante: Maria Teresa Maccanti	Torino 27/06/1997 Notaio Dott. Natale De Lorenzo Rep. n. 45448 Rac. n. 13485	9/2000/AE/AUT CC/DEL 12/09/2000 51/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 31/05/2001 Del. n. 67/2002 del 17/7/2002 (pos. N. 32/2001/Ae/Est) Del. 2/2003 del 8/01/03 Del. N. 103/2003 del 16/10/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via San Maurizio 6 10073 CIRIE' (TO) Tel.011/9222178 Fax:011/9222179 **CENTRO:** Via del Grillotto, 14/9 61029 Urbino Telefax: 0722/322617 e-mail: marche@naaa.it **SUD:** Via Lecce, 116 74027 S. Giorgio Ionico (TA) Tel. 099/5918720 fax:099/5330351 e-mail: puglia@naaa.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO BULGARIA OPERATIVO POLONIA (*) ACCREDITATO ROMANIA (***) FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO UCRAINA AFRICA: MOZAMBICO AMERICA: BRASILE (*) Stati: Paraiba, Maranhao Sergipe,Stati di Alagoas, Rio Grande do Norte,Ceará, Pernambuco, Piaui Bahia, COLOMBIA (*) ACCREDITATO HONDURAS PERU' (*) ACCREDITATO SANTO DOMINGO ASIA: CAMBOGIA REPUB.POPOLARE CINESE NEPAL (*) ACCREDITATO PAKISTAN VIETNAM OPERATIVO

La presente pagina sostituisce la pag 70 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
67	CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO (già "Povere figlie di S. Antonio) – R.F.S.A. Quarto Miglio Roma 00178 Via Solonia, 8 Tel 06/9331766 Fax 06/93392296 e-mail gannina@tiscali.it Legale rappresentante Suor Annina Galasso	Ente religioso Istituto di diritto pontificio approvato il 21 /12/1941, riconosciuto come Persona giuridica dcps 22/02/1946 registrato C.Conti l'8/02/1947 con modifica 9/3/1970	Delibera nr. 102/2003 del 16 ottobre 2003	MACROAREA SUD Rionero In Vulture (Pz), Largo Belvedere 24 85028 Telefax. 0972/721007 e-mail: fiorisceilmandorlo@tiscalinet.it resp. Suor Pasqualina Sanzari	REPUBBLICA DEL GUATEMALA

La presente pagina sostituisce la pag 71 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
68	INSIEME PER LA CIVILTÀ DELL'AMORE ONLUS Via dei della Robbia, 60 50132. Firenze Tel. 055/571966 fax 055/5000817 e-mail civilamore@bcc.tin.it Legale rappresentante Francesco Giannelli	Atto Firenze 30/03/2001 Notaio Dr. Filippo De Martino Norante Rep. 26820 Fasc. 10330	Delibera nr. 122/2003 del 16 ottobre 2003	MACROAREA CENTRO 50132 Firenze Via Del Castagno, 10 Tel. 055/571966 fax 055/5000817 e-mail civilamore@bcc.tin.it Resp. Francesco Giannelli	REPUBBLICA DELLA ARMENIA

03A12214

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sidomol»

Estratto decreto n. 434 del 29 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIDOMOL, nelle forme e confezioni: «4 mg compresse divisibili» 60 compresse divisibili, 8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse a rilascio prolungato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio n. 270/A - c.a.p. 20152 Italia - codice fiscale 10473290152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4 mg compresse divisibili» 60 compresse divisibili;

A.I.C. n. 033621018 (in base 10) - 10210U (in base 32);

forma farmaceutica: compresse divisibili;

classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto o prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Therabel Industries SA. - Zone d'entreprises les Playes - 274, Avenue de Bruxelles - 83500 La Seyne-Sur-Mer (Francia) (tutte).

Composizione: una compressa divisibile contiene:

principio attivo: molsidomina 4 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg - crospovidone 6,4 mg - macrogol 6000 48 mg - magnesio stearato 1,6 mg.

Confezione: 8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse a rilascio prolungato.

A.I.C. n. 033621032 (in base 10) - 102118 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Therabel Industries S.A. - Zone d'entreprises les Playes - 274, Avenue de Bruxelles 83500 La Seyne-Sur-Mer (Francia) (tutte).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: molsidomina 8 mg;

eccipienti: lattosio 106 mg - cellulosa microcristallina 42 mg - macrogol 6000 12 mg - olio di ricino idrogenato 30 mg - magnesio stearato 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento a lungo termine dell'angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12083

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina D&G»

Estratto decreto n. 917 del 7 ottobre 2003

Medicinale: RANITIDINA D&G.

Titolare A.I.C.:

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860028/MG (in base 10) 126CKW (in base 32);

classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,22 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 6,96 euro euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860055/MG (in base 10) 126CLR (in base 32);

classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,22 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 6,96 euro (IVA inclusa);

20 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860067/MG (in base 10) 126CM3 (in base 32);

classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 9,43 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 15,56 euro (IVA inclusa);

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860016/MG (in base 10) 126CKJ (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860030/MG (in base 10) 126CKY (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860042/MG (in base 10) 126CLB (in base 32);

30 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860079/MG (in base 10) 126CMH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 150 e 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina 150 e 300 mg;

eccipienti: cellulosamicrocristallina, magnesio stearato, polimetacrilato, croscarmellosasodica, opadry OY-S-28814 (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio diossido (colorante E171, talco).

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Clonmell Healthcare Ltd - Waterford Road Clonmel Co Tipperary - lreland.

Confezionamento anche presso: Cardinal Health Germany GmbH Steinbeisestrasse 2, Postfach 1460 73614 Schomdorf - Germany.

Indicazioni terapeutche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera stomale, esofagite da reflusso e sindrome di Zollinger.Ellison. Trattamento sintomatico a breve termine di pirosi ed eruttazioni acide in malattia gastroesofagea da reflusso.

Terapia di mantenimento per pazienti affetti da esofagite da reflusso Trattamento profilattico dell'ulcera duodenale cronica recidivante.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12164

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina glibenclamide Merck»

Estratto decreto n. 918 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: METFORMINA GLIBENCLAMIDE MERCK.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a., via Stephenson 94 - 20157 Milano.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

60 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

A.I.C. n. 035942061/M (in base 10) 12SVPF (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory euro 3,76;

prezzo al pubblico euro 6,20;

60 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg;

A.I.C. n. 035942186/M (in base 10) 128VTB (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory euro 3,76;

prezzo al pubblico euro 6,20.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

20 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942010/M (in base 10) 128VMU (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942022/M (in base 10) 128VN6 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942034/M (in base 10) 128VNL (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942046/M (in base 10) 128VNY (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942059/M (in base 10) 128VPC (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942073/M (in base 10) 128VPT (in base 32);

90 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942085/M (in base 10) 128VQ5 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942097/M (in base 10) 128VQK (in base 32);

120 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942109/M (in base 10) 128VQX (in base 32);

180 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942111/M (in base 10) 128VQZ (in base 32);

600 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/2,5 mg; A.I.C. n. 035942123/M (in base 10) 128VRC (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942135/M (in base 10) 128VRR (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942147/M (in base 10) 128VS3 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942150/M (in base 10) 128VS6 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942162/M (in base 10) 128VSL (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942174/M (in base 10) 128VSY (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942198/M (in base 10) 128VTQ (in base 32);

90 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942200/M (in base 10) 128VTS (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942212/M (in base 10) 128VU4 (in base 32);

120 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942224/M (in base 10) 128VUJ (in base 32);

180 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942236/M (in base 10) 128VUW (in base 32);

600 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 500/5 mg; A.I.C. n. 035942248/M (in base 10) 128VV8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 500 mg/2,5 mg contiene:

principio attivo: metformina 390 mg, equivalente a metformina cloridrato 500 mg glibenclamide 2,5 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, povidone K30, magnesio stearato.

Film di rivestimento: Opadry OY-L-24808 (arancione) (lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido, macrogol, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido nero (E172)).

1 compressa rivestita con film da 500 mg/5 mg contiene:

principio attivo: metformina 390 mg, equivalente a metformina cloridrato 500 mg, glibenclamide 5 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, povidone K30, magnesio stearato.

Film di rivestimento: Opadry 31-F-22700 (giallo) (lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido, macrogol, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), pigmento giallo chinolina.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Lipha SA/Centre de production Semoy Le Pressoir Vert 45402 Semoy - Francia;

Confezionato e controllato:

Lipha SA/Centre de production Semoy Le Pressoir Vert 45402 Semoy - Francia;

Lipha SA/Centre de production Lacassagne 775 Avenue Lacassagne 69003 Lyon - Francia

Responsabile rilascio dei lotti:

Lipha SA/ 37 Rue Saint Romain 69008 Lyon - Francia.

Lipha SA/Centre de production Lacassagne 775 Avenue Lacassagne 69003 Lyon - Francia.

Indicazioni terapeutche: trattamento del diabete di tipo 2 negli adulti, come sostituzione di un precedente trattamento associato con metformina e glibenclamide in pazienti con glicemia stabile e ben controllata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12165

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midazolam Fresenius»

Estratto decreto n. 919 del 7 ottobre 2003

Medicinale: MIDAZOLAM FRESENIUS.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Itaia S.p.a. - via Camagre n. 41 - 37083 Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibora CIPE 1º febbraio 2001:

5 mg/ml 10 fiale dal 1 ml - A.I.C. n. 035038227/MG (in base 10) 11F90M (in base 32);

classe «H»;

10,75 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

17,74 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

5 mg/ml 5 fiale da 3 ml 30 - A.I.C. n. 035038304/MG (in base 10) 11F930 (in base 32);

classe «H»;

12,85 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

21,20 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

5 mg/ml 10 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035038316/MG (in base 10) 11F93D (in base 32);

classe «H»;

25,70 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

42,42 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

5 mg/ml 10 flale da 5 ml - A.I.C. n. 035038367/MG (in base 10) 11F94Z (in base 32);

classe «H»;

36,25 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

59,83 euro (prezzo al pubblico, IVA inclusa);

5 mg/ml 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038405/MG (in base 10) 11F965 (in base 32);

classe «H»;

36,25 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

59,83 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

5 mg/ml 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038417/MG (in base 10) 11F96K (in base 32);

classe «H»;

72,48 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

119,62 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero da A.I.C. come di seguito specificato:

1 mg/ml 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038013/MG (in base 10) 11F8TX (in base 32);

1 mg/ml 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038025/MG (in base 10) 11F8U9 (in base 32);

1 mg/ml 25 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038037/MG (in base 10) 11F8UP (in base 32);

1 mg/ml 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038049/MG (in base 10) 11F8V1 (in base 32);

1 mg/ml 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038052/MG (in base 10) 11F8V4 (in base 32);

1 mg/ml 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038064/MG (in base 10) 11F8VJ (in base 32);

1 mg/ml 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038076/MG (in base 10) 11F8VW (in base 32);

1 mg/ml 25 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038088/MG (in base 10) 11F8W8 (in base 32);

1 mg/ml 50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038090/MG (in base 10) 11F8WB (in base 32);

1 mg/ml 100 flale da 5 ml - A.I.C. n. 035038102/MG (in base 10) 11F8WQ (in base 32);

1 mg/ml 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038114/MG (in base 10) 11F8X2 (in base 32);

1 mg/ml 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038126/MG (in base 10) 11F8XG (in base 32);

1 mg/ml 25 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038138/MG (in base 10) 11F8XU (in base 32);

1 mg/ml 50 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038140/MG (in base 10); 11F8XW (in base 32);

1 mg/ml 100 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038153/MG (in base 10); 11F8Y9 (in base 32);

2 mg/ml 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038165/MG (in base 10); 11F8YP (in base 32);

2 mg/ml 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038177/MG (in base 10); 11F8Z1 (in base 32);

2 mg/ml 25 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038189/MG (in base 10); 11F8ZF (in base 32);

2 mg/ml 50 flale da 5 ml - A.I.C. n. 035038191/MG (in base 10); 11F8ZH (in base 32);

2 mg/ml 100 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038203/MG (in base 10); 11F8ZV (in base 32);

5 mg/ml 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035038215/MG (in base 10); 11F907 (in base 32);

5 mg/ml 25 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035038239/MG (in base 10); 11F9OZ (in base 32);

5 mg/ml 50 flale da 1 ml - A.I.C. n. 035038241/MG (in base 10); 11F911 (in base 32);

5 mg/ml 100 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035038254/MG (in base 10); 11F91G (in base 32);

5 mg/ml 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038266/MG (in base 10); 11F91U (in base 32);

5 mg/ml 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038278/MG (in base 10); 11F926 (in base 32);

5 mg/ml 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038280/MG (in base 10); 11F928 (in base 32);

5 mg/ml 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038292/MG (in base 10); 11 F92N (in base 32);

5 mg/ml 25 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035038328/MG (in base 10); 11F93S (in base 32);

5 mg/ml 50 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035038330/MG (in base 10); 11F93U (in base 32);

5 mg/ml 100 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035038342/MG (in base 10); 11F946 (in base 32);

5 mg/ml 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038355/MG (in base 10); 11F94M (in base 32);

5 mg/ml 25 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038379/MG (in base 10); 11F95C (in base 32);

5 mg/ml 50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038381/MG (in base 10); 11F95F (in base 32);

5 mg/ml 100 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035038393/MG (in base 10); 11F95T (in base 32);

5 mg/ml 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038405/MG (in base 10); 11F965 (in base 32);

5 mg/ml 25 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038429/MG (in base 10); 11F96X (un base 32);

5 mg/ml 50 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038431/MG (in base 10); 11F96Z (in base 32);

5 mg/ml 100 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035038443/MG (in base 10); 11F97C (in base 32);

5 mg/ml 5 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035038456/MG (in base 10); 11F97S (in base 32);

5 mg/ml 10 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035038468/MG (in base 10); 11F984 (in base 32);

5 mg/ml 25 fiala da 18 ml - A.I.C. n. 035038470/MG (in base 10); 11F986 (in base 32);

5 mg/ml 50 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035038482/MG (in base 10); 11F98L (in base 32);

5 mg/ml 100 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035038494/MG (in base 10); 11F98Y (in base 32);

5 mg/ml 25 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035038506/MG (in base 10); 11F99B (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione.;

Composizione: 1 ml di midazolam cloridrato contiene:

principio attivo: midazolam cloridrato 5,56 mg equivalente a midazolam 5,00 mg, fiale da 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 18 ml contenenti rispettivamente 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg 50 mg e 90 mg di midazolam;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, sodio cloruro, acido cloridrico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali da utilizzare in ospedali e case di cura soggetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - tab. V, vietata la vendita al pubblico.

Produzione: Pharma Hameln GmbH - 31789 Hameln - Germania.

Controllo e rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Hombuerg - Germania.

Indicazioni terapeutiche: sedazione prima e durante procedure diagnostiche e interventi terapeutici con o senza anestesia locale. Induzione dell'anestesia generale. Sedazione prolungata continua in pazienti sotto ventilazione assistita in terapia intensiva.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto cei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem Ibn».

Estratto decreto n. 407 del 19 settembre 2003

Medicinale: DILTIAZEM IBN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l. con sede in via Cavour, 11, Comacchio, Ferrara, con codice fiscale n. 10168120151:

Confezioni:

A.I.C. n. 033016015/G - «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 28 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033016027/G - «180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato»;

A.I.C. n. 033016039/G - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 28 capsule rigide a rilascio prolungato,

è ora trasferita alla società: Jet Generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8, Pisa, con codice fiscale 01650760505, con variazione della denominazione in: Diltiazem Jet Generici.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12082

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Etinilestradiolo AMSA».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 520 del 19 settembre 2003

Medicinale: ETINILESTRADIOLO AMSA.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta, 22 - c.a.p. 00186, codice fiscale n. 00539640482.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico; modifica termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica dello schema posologico come al paragrafo 4.2 posologia e modo di somministrazione del Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 009830011 - «10 microgrammi compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 009830023 - «50 microgrammi compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 009830035 - «100 microgrammi compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 009830047 - «1000 microgrammi compresse» 25 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «25 compresse 0,1 mg» (A.I.C. n. 009830035), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A12085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lanoxin».

Estratto decreto n. 431 del 29 settembre 2003

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale LANOXIN consistente nella sostituzione dell'attuale confezione del medicinale «Lanoxin» da:

«0,05 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 56 ml con dosatore graduato (codice A.I.C. n. 015724040) a «0,05 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml con dosatore graduato (codice A.I.C. n. 015724077).

Tiolare A.I.C.: società GlaxoSmithKline p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, n. 2 codice fiscale 00212840235.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,05 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml con dosatore graduato A.I.C. n. 015724077 (in base 10) 0GZVKF (in base 32);

classe: resta confermata la classificazione «A»;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Segix Italia S.p.a. stabilimento sito in Italia, via del Mare, 36 - Pomezia (Roma) (tutte); Glaxo Wellcome GmbH & Co. stabilimento sito in Germany, Industriestrasse 32-36, Bad Oldesloe (tutte); GlaxoSmithKline S.p.a. stabilimento sito in Verona (Italia), via Fleming, 2 (Confezionamento secondario e controlli); GlaxoSmithKline S.p.a. stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana, 68 (confezionamento secondario e controlli).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: digossina 5 mg;

eccipienti: sodio fosfato bibasico, acido citrico, metil-p-idrossibenzoato, sciroppo di glucosio idrogenato, giallo chinolina (E 104), aroma di limetta, alcool etilico, glicole propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 015724040 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vermox».

Estratto provvedimento n. 548 del 29 settembre 2003

Medicinale: VERMOX.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti n. 23 - c.a.p. 20093 - Italia - codice fiscale 00962280590.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 15 mg, sodio saccarinato 5 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, amido di mais 15 mg, aroma arancio 0,003 ml, magnesio stearato 3 mg, lattosio monoidrato 144,44 mg, biossido di silicio colloidale 1 mg, polivinilpirrolidone 6 mg, carbossimetilcellulosa sodica 10 mg, giallo tramonto 0,06 mg, isopropanolo 700 microlitri, acqua 333,3 microlitri;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127,5 mg, sodio saccarinato 5 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, amido di mais 6 mg, aroma arancio 2,53 mg, magnesio stearato 3,5 mg, biossido di silicio colloidale 2 mg giallo tramonto 0,06 mg, amido glicolato sale sodico 43 mg, talco 9 mg, olio vegetale idrogenato 3,5 mg, isopropanolo 4,4531 mg, acqua 0,24 ml.

Sono, inoltre, autorizzati:

la conseguente modifica secondaria della produzione del medicinale;

il conseguente cambiamento delle condizioni di conservazione: la dicitura, pertanto, viene modificata in: «il medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023821010 - «100 mg compresse» 6 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12084

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto 21 luglio 2003 riguardante la ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Si comunica che il decreto 21 luglio 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: «Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 30 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 77.

03A12278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 21 luglio 2003, recante: «Costituzione di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo».

Il riferimento alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, contenuto nell'allegato 1 al decreto ministeriale 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003, alla pag. 45, va modificato nel seguente modo: «Testo unico n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 46 e seguenti».

03A12324

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 giugno 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Abilitazione all'istituto "Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG" ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 43, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... nella sede periferica di Bari, via *Zuccarazo* n. 8 ...», leggasi: «... nella sede periferica di Bari, via *Zuccararo* n. 8 ...».

03A12215

Comunicato relativo al decreto 31 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Abilitazione all'istituto "Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate" ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 26, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... ai sensi delle disposizioni di cui al titolo *I* ...», leggasi: «... ai sensi delle disposizioni di cui al titolo *II* ...».

03A12216

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501265/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.